

Regolamento manifestazione di interesse e campagna di adesione

ASSOCIAZIONE PESCARA BIANCAZZURRA

Approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 06/10/2026.

Il presente Regolamento disciplina il versamento iniziale di €50, il successivo di €150 e la procedura di ammissione all'Associazione Pescara Biancazzurra.

Articolo 1 Finalità e prevalenza dello Statuto

La campagna sostiene la vita associativa, il percorso di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'eventuale acquisizione della personalità giuridica e le iniziative statutarie. In una successiva fase, subordinata alle condizioni qui previste, può raccogliere contributi destinati all'acquisizione di una partecipazione nella società proprietaria della Pescara Calcio.

L'Associazione è autonoma dalla società sportiva. I termini "adesione alla campagna" e "richiedente" indicano una domanda in corso e non una qualità associativa già acquisita. Lo Statuto prevale sul presente Regolamento; questo non può modificarne i requisiti, comprimere i diritti degli associati o sostituire le competenze dell'Assemblea.

Articolo 2 Durata e destinatari

Le domande si presentano dal 15/10/2026 al 31/01/2027. Il termine ultimo per l'attivazione della fase da €150 è il 30/06/2027. Il termine è comunicato prima del pagamento iniziale e non è prorogabile unilateralmente per le domande già ricevute.

Possono presentare domanda persone fisiche e, nei limiti dell'art. 16 dello Statuto, enti che condividano finalità e principi. Per i minori e per gli enti opera chi ha la rappresentanza, con documentazione dei poteri ove necessaria. Non si creano categorie associative temporanee o diritti proporzionati alle somme versate.

Articolo 3 Composizione e destinazione dei 50 euro

Il versamento iniziale sarà imputato a quota associativa soltanto con l'ammissione. La delibera conferma €50 quale quota dell'esercizio di ammissione anche se diverso dal 2026. Per gli esercizi successivi valgono le quote annuali regolarmente deliberate: i €50 non sono una quota vitalizia.

I €50 sono utilizzabili dalla ricezione per organizzazione, adempimenti, iniziative statutarie e accantonamento per il percorso RUNTS e il riconoscimento. I €50 rimangono disponibili fino alla decisione sull'ammissione; una volta imputati a quota concorrono alle medesime finalità associative. Le risorse necessarie per i rimborsi da diniego sono mantenute disponibili anche su altri fondi liberi.

Il fondo RUNTS è un accantonamento interno per spese e requisiti del percorso prescelto: non è una tariffa obbligatoria d'iscrizione. L'eventuale patrimonio minimo richiesto per la personalità giuridica deve essere effettivamente disponibile secondo la normativa applicabile e non si confonde con le spese già sostenute né con i €150 richiesti successivamente alla determinazione delle condizioni date.

Articolo 4 Domanda e istruttoria

La domanda sottoscritta, con il riferimento del pagamento, è indirizzata al Consiglio direttivo. Il sito può assistere nella compilazione e all'invio.

La segreteria attribuisce un codice domanda, conferma (con silenzio assenso) ricezione e pagamento entro 10 giorni e segnala le integrazioni necessarie. Il Consiglio svolge l'istruttoria appena possibile. L'esito istruttorio positivo non è deliberazione di ammissione. La decisione finale segue gli eventi dell'art. 7; l'istruttoria non può essere lasciata senza riscontro fino alla conclusione delle trattative. Se il pagamento non è contestuale all'invio del form di richiesta dal nostro sito www.pescarabiancazzurra.it (quindi attraverso strumenti elettronici già previsti sulla piattaforma), lo stesso deve avvenire con bonifico bancario o con pagamento POS presso le sedi indicate, entro e non oltre 7 (sette) gg dalla data della richiesta. In assenza del versamento la domanda sarà ritenuta nulla e quindi respinta.

Il richiedente dichiara di condividere le finalità associative e accetta Statuto, Regolamento e codice etico ove adottato e reso disponibile. La domanda non contiene un acquisto di strumenti finanziari né un mandato individuale all'acquisto di azioni.

Articolo 5 Accordo di massima e condizioni di attivazione

Per “accordo di massima” si intende un documento scritto e sottoscritto dall’Associazione e dalle controparti titolate a negoziare, che individui almeno società e partecipazione oggetto di acquisto, venditore, prezzo o criteri oggettivi per determinarlo, condizioni essenziali, verifiche ancora necessarie e termine per la conclusione. Può restare non vincolante quanto all’obbligo di acquistare; la sua portata vincolante deve essere dichiarata. Contatti informali, annunci o disponibilità generiche non bastano.

Il Consiglio ne verifica la consistenza e conserva il documento, con eventuale sintesi pubblicabile che protegga informazioni negoziali riservate senza omettere rischi e condizioni essenziali. Nessun accordo vincolante sulle partecipazioni può anticipare le autorizzazioni statutarie.

La richiesta dei €150 è consentita soltanto quando ricorrono congiuntamente: accordo di massima documentato; riconoscimento giuridico dell’Associazione già efficace; verifiche legali, fiscali e finanziarie ed eventuali autorizzazioni dell’art. 8; deliberazione dell’operazione con voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica; piano finanziario idoneo a coprire prezzo e spese senza intaccare i rimborsi; assetto di custodia e pagamento conforme all’art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 6 Richiesta e mancato versamento dei 150 euro

La comunicazione individuale indica estremi dell’accordo, condizioni ancora da soddisfare, riconoscimento, deliberazioni, oggetto e costo dell’operazione, modalità di pagamento, data ultima di perfezionamento e disciplina dei rimborsi. È inviata all’email indicata, che il destinatario si obbliga a mantenere attiva. La scadenza di pagamento non è inferiore a 30 giorni dalla ricezione documentata.

I €150 sono da ritenersi a completamento della quota annuale di iscrizione all’Associazione, sono condizionati alla realizzazione del Progetto e convenzionalmente denominati “saldo”. L’impegno è assunto con la domanda ed è esigibile soltanto dopo la valida richiesta. Non sono previsti addebiti automatici, interessi convenzionali o penali. Il richiedente può sciogliere l’impegno prima dell’ammissione rinunciando alla domanda di campagna: si applica l’art. 10.

In mancanza di pagamento viene inviato un sollecito, con almeno 10 giorni ulteriori per pagare o chiarire. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio comunica l’archiviazione della domanda di campagna e scioglie il relativo impegno ai €150, senza recupero coattivo. In questo caso la quota di 50€ versata per la richiesta di iscrizione non viene restituita.

Articolo 7 Ammissione e sufficienza dei 50 euro

Se la seconda fase è validamente attivata, il Consiglio delibera sulla domanda entro 30 giorni dall'accredito dei €150 e dal completamento delle integrazioni richieste. L'iscrizione nel libro associati è effettuata contestualmente alla deliberazione positiva; la qualità di associato decorre soltanto quando entrambe sono intervenute. Segue comunicazione entro 10 giorni con data di ammissione, numero di iscrizione ed esercizio cui è imputata la quota.

Se non si raggiunge l'accordo di massima, il Consiglio dichiara chiusa la seconda fase e decide sulle domande entro 30 giorni: **i €50 sono sufficienti, senza richiesta di €150.** Lo stesso vale se il Consiglio rinuncia all'operazione o se entro il termine di attivazione non sono soddisfatte tutte le altre condizioni dell'art. 5, anche in presenza di un accordo di massima. In assenza di pronuncia, alla scadenza la fase si intende non attivata ai fini economici, fermo l'obbligo di decidere sulle ammissioni.

Se l'acquisizione fallisce dopo l'attivazione, gli impegni da €150 non ancora eseguiti si estinguono e le domande ancora pendenti sono decise entro 30 giorni sulla base dei soli €50; chi ha già pagato riceve il rimborso dell'art. 9. Il fallimento dell'acquisizione o il rimborso dei €150 non fa perdere una qualità associativa già acquisita.

Il diniego è motivato e comunicato entro 10 giorni dall'attivazione della seconda fase; l'interessato può chiedere il riesame all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione, ferma la tutela prevista dalla legge. L'Assemblea decide alla prima riunione utile secondo l'art. 27. Non vi è ammissione per silenzio. I diritti di voto e di rappresentanza, compreso il requisito dei tre mesi, restano quelli dell'art. 18 dello Statuto.

Articolo 8 Natura e custodia del saldo

I € 150 sono richiesti esclusivamente se vi è conclusione del Progetto. L'attribuzione definitiva al progetto è subordinata al perfezionamento dell'acquisto; sino ad allora sussiste un'obbligazione di restituzione nei casi qui previsti, da rappresentare coerentemente in contabilità. Il trattamento del saldo come quota associative sarà deliberato contestualmente alla conclusione della campagna.

Le somme confluiscono nel conto dell'Associazione con specifica evidenza contabile, con riconciliazione per aderente e disponibilità integrale. Il vincolo è interno e contrattuale: la sola separazione contabile o bancaria non assicura segregazione patrimoniale contro i creditori. L'assetto concreto di custodia è verificato prima dell'incasso con la banca e i consulenti, anche ricorrendo a un deposito presso un soggetto abilitato.

Sono vietati impieghi anticipati per gestione, consulenze, verifiche, commissioni, imposte, caparre, garanzie, prestiti o altre operazioni. Tali costi sono coperti da risorse diverse, regolarmente deliberate. Il pagamento al venditore avviene soltanto contestualmente all'efficace trasferimento della partecipazione, con meccanismo verificato dai professionisti incaricati. La firma di un contratto ancora sospensivamente condizionato non basta a liberare le somme.

Per perfezionamento si intende l'efficace acquisizione da parte dell'Associazione della partecipazione approvata, soddisfatte le condizioni contrattuali e le autorizzazioni necessarie e compiuti gli adempimenti richiesti per il trasferimento. Il Consiglio ne dà attestazione documentata. Le somme del singolo richiedente possono essere impiegate soltanto dopo la sua formale ammissione. Sono escluse le risorse di chi non è ammesso o ha validamente ritirato la domanda prima dell'ammissione.

Articolo 9 Mancato perfezionamento e rimborso integrale

Il termine definitivo è fissato nella richiesta, uguale per la medesima raccolta e non superiore a 180 giorni dal primo invio delle richieste. In caso di rinuncia, rifiuto definitivo, sopravvenuta impossibilità o decorso del termine senza perfezionamento, il Consiglio prende atto dell'esito entro 5 giorni e lo comunica entro i successivi 10. L'obbligo restitutorio sorge dall'evento anche se la deliberazione ritarda.

L'Associazione restituisce automaticamente tutti i €150 entro 30 giorni dall'evento, senza trattenute per spese (al netto di quelle per bonifici), commissioni o attività svolte. Non occorre una nuova domanda. I rimborsi avverranno solo tramite bonifico bancario. In mancanza di dati per la disposizione gli stessi saranno richiesti individualmente attraverso un form sul sito dell'Associazione. per versamenti di terzi si rispettano le istruzioni dichiarate e documentate. Il dato indispensabile si richiede entro 10 giorni; il rimborso è eseguito entro 15 giorni dalla sua acquisizione. Le somme non restituite restano accantonate come debito e non diventano donazioni per silenzio.

Articolo 10 Rimborsi iniziali e vicende della domanda

Se il Consiglio nega l'ammissione, sono restituiti integralmente €50 ed eventuali €150 entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego, senza attendere l'eventuale riesame. Le spese già sostenute non sono opponibili al richiedente. Se la domanda viene successivamente accolta, gli importi effettivamente dovuti sono richiesti di nuovo, con un termine non inferiore a 30 giorni.

In caso di rinuncia del richiedente prima dell'ammissione o archiviazione per mancato saldo, i €50, al netto dei €5 destinati a spese di istruttoria iscrizione e legate all'operazione di rimborso, sono restituiti entro 30 giorni. Pagamenti errati o duplicati sono restituiti entro 30 giorni dalla riconciliazione.

Dopo l'ammissione i €50, già imputati a quota e sostegno, non sono rimborsabili per il solo esito negativo della trattativa o per recesso, salva ogni diversa disposizione inderogabile. Dopo il perfezionamento dell'acquisto i €150 definitivamente attribuiti non sono rimborsabili per recesso o per successive perdite della partecipazione. Restano fermi i rimborsi per mancato perfezionamento e per eccedenze. L'eventuale recesso non comporta rinuncia a un rimborso già dovuto.

Articolo 11 Nessuna partecipazione individuale

La partecipazione è acquistata e detenuta esclusivamente dall'Associazione. L'aderente non acquista azioni o quote della società sportiva, diritti di voto in essa, dividendi, rendimenti, diritti sul patrimonio associativo o una quota del ricavato di futura cessione. Riceve soltanto i diritti associativi previsti dallo Statuto dopo l'ammissione. Il rimborso condizionato non è una promessa di rendimento.

Articolo 12 Pagamenti e trasparenza

Sono ammessi bonifico e strumenti elettronici autorizzati, su rapporti intestati all'Associazione; sono esclusi contanti, conti personali e raccolte informali. Per il versamento di un terzo si registrano identità del pagatore e beneficiario, senza acquisire dati eccedenti. Si rilascia ricevuta con separazione delle componenti; nessuna agevolazione fiscale è promessa automaticamente.

La riconciliazione è almeno mensile e prima di ogni impiego o rimborso. Il rendiconto distingue quote, sostegno, accantonamenti RUNTS, contributi condizionati, spese, commissioni, impieghi, eccedenze e restituzioni. Sarà predisposto il rendiconto finale entro 60 giorni dal perfezionamento o dalla chiusura negativa dell'operazione e saranno forniti aggiornamenti sui rimborsi ancora pendenti. I dati destinati alla pubblicazione saranno presentati in forma aggregata. Restano fermi gli obblighi di bilancio annuale. I diritti di esame degli associati seguono l'art. 37, con accesso entro 15 giorni e tutela dei dati personali.

Articolo 13 Privacy e disposizioni finali

I dati sono trattati dall'Associazione secondo l'informativa consegnata prima della domanda. Non sono pubblicati elenchi nominativi degli aderenti. Le comunicazioni necessarie alla campagna sono distinte dalla newsletter facoltativa. Per le istanze associative vale la PEC [associazione@pec.pescarabiancazzurra.it]; per i diritti privacy sono disponibili anche email [info@pescarabiancazzurra.it] e sede legale, senza imposizione dell'uso esclusivo della PEC.

Le adesioni anteriori al Regolamento sono riconciliate e informate individualmente: le nuove condizioni non sono applicate retroattivamente senza valida accettazione. Gli aggiornamenti peggiorativi non modificano unilateralmente le domande già raccolte.